



COMUNE DI BORZONASCA

Provincia di GENOVA
Piazza Severino 1 16041 Borzonasca

CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO
“STRADE COMUNALI: SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE ANNI 2009/2010/2011”
NEL COMUNE DI BORZONASCA (GE)

L'anno duemilanove il giorno SETTE del mese di LUGLIO in Borzonasca (GE), presso il Palazzo Comunale, Piazza Severino, 1

SCRITTURA PRIVATA

TRA

1) Il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù nato a San Marco d'Alunzio (ME) il 08/01/1957 domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI BORZONASCA, codice fiscale: 82002910105

E

2) Il Sig. Andrea Badaracco, nato a Genova il 17/09/1976, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale della ditta “Badaracco Andrea” con sede in Borzonasca (GE), loc. Belpiano 10, P.I.: 01097180994;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

Il COMUNE DI BORZONASCA, a mezzo come sopra, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione C.C. n°18 del 28/06/2002 e modificato con Delibera di C.C. n° 34 del 26/09/2003, all'impresa “Badaracco Andrea”, che accetta a mezzo come sopra, il servizio “Strade comunali: sfalcio erba e pulizia cunette Anni 2009-2010-2011”, lungo le seguenti strade comunali:

Strada	Lunghezza sede stradale oggetto del servizio sfalcio erba e pulizia cunette (m)
Montemoggio - Terze	2.300,00
Montemoggio Aia	200,00
Bivio Giacopiane - Bocca di Moà	3.100,00
Brizzolara - Caregli Alto	3.300,00
Temossi - Montemozzo - Costigliolo	700,00
Caroso	2.500,00
Borzone - Bivio Zolezzi - Zolezzi	4.350,00
Bivio Zolezzi - Castagnello	350,00
Borzone - Costalunga	700,00
metri lineari	17.500,00

alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

ARTICOLO 2

(Importo lavori e prezzi di riferimento)

Il corrispettivo del servizio è articolato in un importo fisso annuale per i tre anni indicati nel capitolato.

La parte fissa del corrispettivo s'intende comprensiva di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nella lettera di invito e nel presente capitolato d'oneri. Essa rimarrà fissa ed invariabile e non potrà pertanto per nessun motivo essere soggetta a variazione o revisione. Detto corrispettivo corrisponde all'attività di sfalcio erba e pulizia cunette nelle strade comunali ed è suddiviso in parti uguali per annualità.

L'importo complessivo del servizio ammonta a euro **25.383,00 (diconsi euro venticinquemilatrecentottantatre/00)**, pertanto annualmente per tre anni euro 8.461,00 (diconsi euro ottomilaquattrocentosessantuno/00) oltre I.V.A. 20%, salvo liquidazione finale. **L'appalto è a corpo.**

ARTICOLO 3

(Modalità esecutive ed oneri assicurativi a carico del cottimista)

Tutto indistintamente il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, così come indicato nel Capitolato D'Oneri allegato, salvo il giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale che avrà la facoltà di impartire specifiche disposizioni, e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a speciale compenso.

Quanto ai mezzi da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che la ditta dovrà disporre delle macchine operatrici e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio indicato in appalto, ed l'Ufficio Tecnico Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca in cattivo stato manutentivo, facendoli allontanare dal cantiere.

Il cottimista dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le eventuali spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto.

Nel prezzo si intendono remunerati tutti i costi della sicurezza ex L. 494/96, D. Lgs. 19.09.1994, n° 626, e del D. Lgs. n° 81/2008;

ARTICOLO 4

(Termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori)

Il servizio dovrà essere eseguito entro e non oltre **anni 3 (tre)** a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 5

(Contabilità e pagamento dei lavori)

Il corrispettivo del servizio è articolato in un importo fisso annuale per i tre anni indicati nel capitolato.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri ed obblighi previsti nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri. Esso rimarrà fisso ed invariabile e non potrà pertanto per nessun motivo essere soggetto a variazione o revisione. Detto corrispettivo corrisponde all'attività di sfalcio erba e pulizia cunette nelle strade comunali ed è suddiviso in parti uguali per annualità.

Il committente provvederà ai pagamenti entro 60 gg dalla data di presentazione di fattura.

L'impresa aggiudicataria potrà emettere la fattura di acconto solo successivamente:

- sia all'avvenuto decorso di n.1 anno solare dalla data di sottoscrizione del contratto
- sia alla verifica della regolare esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio Tecnico comunale

L'accertamento definitivo della regolare esecuzione del servizio verrà eseguito entro i successivi sessanta giorni di ciascun anno contrattuale.

ARTICOLO 6

(Condotta dei lavori - ritardi e penalità - rescissione del contratto)

Il servizio dovrà essere eseguito così come descritto nel Capitolato d'Oneri allegato al presente contratto.

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al

pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente contratto, qualora il cottimista medesimo manchi ad uno solo dei patti contenuti nel presente contratto di cottimo o nel Capitolato d'Oneri o nelle altre disposizioni relative ai lavori in economia previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Obblighi del Cottimista)

E' fatto obbligo al cottimista di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
4. a rispettare le seguenti condizioni:
 - ogni orario diverso da quello contrattualizzato va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli altri Enti competenti contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
 - giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all'amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.

Resta sempre a totale carico del cottimista, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 8

(garanzie)

A garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto il cottimista ha prestato **cauzione di euro 2.538,30** (diconsi euro duemilacinquecentotrentotto/30) pari al 10,00 (dieci) per cento dell'importo di cottimo mediante deposito di assegno circolare presso l'Ufficio Ragioneria Comunale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'esecutore del servizio è obbligato a stipulare una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

ARTICOLO 9

(Divieto di subappalto)

E' assolutamente vietata ogni cessione di contratto o subappalto, totale o parziale, pena la risoluzione del contratto ipso iure. Per tutto quanto non previsto dal Capitolato d'Oneri, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 10

(Capitolato d'Oneri)

L'appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza delle norme disciplinanti i servizi di manutenzione e delle norme contenute nel Capitolato d'Oneri.

Fa parte integrale e sostanziale del presente atto il Capitolato d'Oneri sottoscritto dalla ditta stessa.

ARTICOLO 11

(Riferimenti normativi)

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006.

ARTICOLO 12

(Antimafia)

Le parti danno atto che a carico dell'impresa e degli altri soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 08/08/1994 n. 490, non sussistono le misure ostative di cui allo stesso D.Lgs. 490/94 e successive integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 154.937,07.

ARTICOLO 13

(Spese contrattuali)

Ai sensi dell'art. 112 del DPR 554/99 e dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, sono tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e consequenziali sono a carico del cottimista che espressamente le assume.

ARTICOLO 14

(Controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente per territorio ed è esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmano le parti:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ETTORE MONZU'

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La ditta a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni contenute nel presente contratto a norma dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile : Artt. 3,5,6,7,9,10,12,13

Firmato:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

.....